



Istituto Romano di San Michele  
**Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza**  
Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353  
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4  
TEL. 06/51858205 – FAX 06/5120986

**DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE N. 253 del 30 APRILE 2020**

OGGETTO: Concessione del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 del... dipendente - OMISSIS -

Ufficio proponente: Ufficio Personale

Estensore dell'atto  
Sig.ra Tiziana Loreti

firma. Tiziana Loreti addì 28/4/20

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento  
Sig.ra Silvana Cianfarani

firma. [firma] addì 30/4/2020

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio con la firma del presente atto attesta che i costi di cui al presente atto sono da imputare sui seguenti capitoli e articoli di bilancio

☐ non comporta impegno di spesa

☒ la spesa è già imputata al cap. 6 art. 2 bilancio 2020

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio: Dott.ssa Roberta Valli

firma. [firma] addì 30/04/2020

## Il Funzionario del Personale

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n.796 dell'11 dicembre 2018, con cui è stato disposto un nuovo commissariamento dell'IPAB Istituto Romano di San Michele;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00003 del 9 gennaio 2019 –pubblicato sul BURL n.4 del 10 gennaio 2019 - con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'IPAB Istituto Romano di San Michele il Dott. Vincenzo Gagliani Caputo per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL, *“nelle more delle procedure di approvazione del nuovo statuto, al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle funzioni di competenza nonché l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente”*;

**Preso atto** dell'effettivo insediamento del Dott. Vincenzo Gagliani Caputo in data 14 gennaio 2019 nelle funzioni di Commissario Straordinario;

**Preso atto** del Decreto del Commissario Straordinario n.57 del 14 marzo 2018 con il quale è stato affidato l'incarico triennale di Segretario Generale al Dott. Claudio Panella;

**Premesso**, che l'art. 42, comma 5, del *“Testo Unico decreto legislativo 26.3.2001 n. 151 – Congedo straordinario per assistenza portatori di handicap”*, così come modificato dalla *“Legge 24.12.2003 n. 350, comma 106. Congedo per l'assistenza ai disabili”*, stabilisce che i lavoratori dipendenti pubblici possono usufruire, a domanda, di congedi straordinari, per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, per assistere figli con handicap grave in relazione al quale è stata accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 104/92 la situazione di gravità contemplata dall'art. 3, comma 3, della medesima legge 104/92;

**Visto** l'art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 così come modificato dall'art. 4 del D.lgs n. 119/2011 che prevede quanto segue: *“Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”*;

**Atteso che** la Circolare n. 1 del 03/02/2012 Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale, stabilisce che il congedo è fruibile anche in modo frazionato a giorni interi, ma non ad ore, e affinché, non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni, è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto;

### Premesso

- che con Determina n. 87 del 03/09/2012 è stato concesso *“il congedo straordinario retribuito per assistere il proprio figlio”,* per 30 giorni con decorrenza dal 03/09/2012 al 02/10/2012;
- che con Decreto n. 223 del 07/08/2017 è stato concesso *“il congedo straordinario retribuito per assistere il proprio figlio”,* per 32 giorni con decorrenza dal 8/08/2017 al 8/09/2017;

- che con Determina n. 271 del 13/06/2019 è stato concesso - OMISSIS - il congedo straordinario retribuito per assistere il proprio - OMISSIS - , per 57 giorni con decorrenza dal 17/06/2019 al 28/06/2019, dall'8/07/2019 al 26/07/2019 e dal 05/08/2019 al 30/08/2019;

Atteso che - OMISSIS - dipendente a tempo indeterminato di questo Ente in qualità di - OMISSIS - è figli di - OMISSIS - ;

Vista l'istanza prot. n. 3026 del 30/4/2020 presentata dal dipendente - OMISSIS - , finalizzata alla concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito per assistere il proprio - OMISSIS - , per il seguente periodo 4/5/2020-29/5/2020 per un totale di 25 giorni;

Visto altresì il verbale sanitario non rivedibile redatto in data 06.07.2006 dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap che riconosce lo stato di gravità di cui all'art. 3 comma 3, della legge 104/1992 - OMISSIS - i;

Preso atto della necessaria presenza ( - OMISSIS - ) accanto al proprio - OMISSIS - e del suo diritto ad usufruire del congedo straordinario;

Visto il vigente Statuto dell'Ente e in particolare l'art. 13 che dispone in merito alle funzioni del Segretario Generale;

*per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento*

### PROPONE

- 1) di concedere - OMISSIS - la fruizione del periodo di "Congedo straordinario" ai sensi dell'art. 42 comma 5, del D.Lgs 151/2001 per assistere il proprio - OMISSIS - ;
- 2) il periodo decorrerà dal 4 maggio 2020 fino al 29 maggio 2020 per un totale complessivo di 25 giorni;
- 3) - OMISSIS - , ai sensi del comma 5, art. 42 del D.lgs n. 151/2001, sarà corrisposta una indennità pari all'ultima retribuzione percepita;
- 4) il congedo di cui trattasi, utile ai fini del trattamento di quiescenza, non sarà valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR (Circolare n. 11 del 12 marzo 2001 della Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali).

Il Funzionario del Personale  
Sig.ra Silvana Cianfarani



## IL SEGRETARIO GENERALE

**Letta** la proposta del presente provvedimento presentata come indicato in frontespizio;

**Preso atto** che l'Ufficio proponente il presente provvedimento con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa tecnica, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 20/1994 e s.m.i. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

**Visto** il vigente Statuto dell'Ente e in particolare l'art. 13 che dispone in merito alle funzioni del Segretario Generale;

*per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento*

## DETERMINA

- 1) di concedere *omissis* la fruizione del periodo di "Congedo straordinario" ai sensi dell'art. 42 comma 5, del D.Lgs 151/2001 per assistere il proprio *omissis* ;
- 2) il periodo decorrerà dal 4 maggio 2020 fino al 29 maggio 2020 per un totale complessivo di 25 giorni;
- 3) *omissis*, ai sensi del comma 5, art. 42 del D.lgs n. 151/2001, sarà corrisposta una indennità pari all'ultima retribuzione percepita;
- 4) il congedo di cui trattasi, utile ai fini del trattamento di quiescenza, non sarà valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR (Circolare n. 11 del 12 marzo 2001 della Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali).

Il Segretario Generale  
Dott. Claudio Panella



Istituto Romano di  
San Michele



Istituto Romano di San Michele

## PUBBLICAZIONE

Determina n. 253 del 30.04.2020

Si attesta che la Determina n. 253 del 30.04.2020  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2009 n. 69 e ss.mm.ii. è stata pubblicata  
sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 30.04.2020

Il Segretario Generale  
(Dott. Claudio Panella)